



Provincia di Lecco

Protocollo digitale

Id. Servizio Ambiente

n. 221 del 01/10/2019

Fascicolo 9.11|2019|8

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DAB srl, sede legale in Comune di Bosisio Parini (LC), via IV Novembre n. 36. Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in Comune di Bosisio Parini (LC), via Caminanz n. 1. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 - *Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*;
- la D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7851 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 febbraio 2002, n. 6*;
- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 7/19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico di soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. Revoca parziale delle ddggr nn. 45274/99, 48055/99 e 5964/01*;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con D.G.R. n. X/7860 del 12/02/2018*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;





- la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2010, n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;

RILEVATO che la ditta DAB Srl, con sede legale in Comune di Bosisio Parini (LC), via IV Novembre n. 36, nella persona del legale rappresentante, ha inoltrato in data 27.03.2019 (in atti provinciali prot. n. 17562, 17563, 17567) domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Bosisio Parini (LC), via Caminanz n. 1, con contestuale richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;

ATTESO che, in precedenza, in data 27.12.2018 (in atti provinciali prot. n. 69626), la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto di cui alla domanda ex art. 208;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza pervenuta è proseguita come segue:

- con nota prot. n. 24813 del 03.05.2019 questa Provincia ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di autorizzazione unica di cui sopra atteso che l'area sede dell'impianto è sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo apposto con DM 28.04.1971);
- in data 15.05.2019 (in atti provinciali prot. n. 26914, 26919, 26921 stessa data) la ditta ha depositato istanza di parere paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 241/1990;
- acquisiti i pareri formulati dall'ARPA dipartimentale e dall'ATS Brianza, con nota prot. n. 27587 del 17.05.2019 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con nota prot. n. 38999 del 14.06.2019 la Provincia ha riavviato il procedimento amministrativo relativo all'istanza ex art. 208 e, contestualmente, ha convocato la conferenza dei servizi ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per il 04.07.2019;
- con nota in atti provinciali prot. n. 40690 del 19.06.2019 la ditta ha presentato integrazioni ed aggiornamenti della documentazione agli atti pertinente i procedimenti sia di verifica di assoggettabilità alla VIA sia di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 41241 del 21.06.2019 è stato acquisito il parere paesaggistico n. 10/2019 reso dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia;
- con nota prot. n. 50807 del 26.06.2019 (in atti provinciali prot. n. 42476 del 26.06.2019) è pervenuto il contributo reso dall'ATS Brianza;
- con nota prot. n. 42772 del 27.06.2019 la Provincia ha informato i soggetti coinvolti nel procedimento dell'avvenuto deposito da parte della ditta di integrazioni / aggiornamenti della documentazione agli atti e della loro messa a disposizione per gli adempimenti di competenza;
- con nota prot. n. 42582 del 27.06.2019 l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha trasmesso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura, nell'osservanza delle prescrizioni riportate nel medesimo documento, come da Allegato tecnico C – Scarichi idrici al presente atto;
- con nota prot. n. 5534 del 02.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 43814 del 03.07.2019) il Comune di Bosisio Parini ha inoltrato il parere di competenza, in sostituzione del parere precedentemente trasmesso con nota prot. n. 5477 del 01.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 43621 del 03.07.2019);
- con nota prot. n. 3906 del 02.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 43843 del 03.07.2019) il Parco regionale della Valle del Lambro ha espresso le proprie osservazioni;
- con nota in atti provinciali prot. n. 44429 del 04.07.2019 è pervenuto il contributo reso dall'ARPA dipartimentale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- la conferenza dei servizi del 04.07.2019, nel corso della quale è stata valutata anche la documentazione presentata in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VIA, si è conclusa con parere favorevole subordinato alla presentazione degli approfondimenti richiesti, del nulla osta della società Terna S.p.A. e del parere definitivo del Comune di Bosisio Parini,



come da verbale trasmesso con note prot. n. 45260 del 05.07.2019 e prot. n. 46643 del 09.07.2019;

- con nota in atti provinciali prot. n. 44823 del 05.07.2019 la ditta ha fornito precisazioni a riscontro di specifica richiesta comunale;
- con nota in atti provinciali prot. n. 47581 del 10.07.2019 è pervenuto il parere favorevole formulato dal Comune di Bosisio Parini relativamente all'istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditta, successivamente trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota di questa Provincia prot. n. 52730 del 25.07.2019;
- con note in atti provinciali prot. n. 50769 e n. 50771 del 19.07.2019 sono pervenute le integrazioni trasmesse dalla ditta a seguito delle richieste di approfondimento formulate durante la citata conferenza dei servizi, comprensive del parere favorevole rilasciato dalla società Terna S.p.A.;

PRESO ATTO che con provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture n. 180 del 05.08.2019 il progetto presentato dalla ditta DAB srl per l'impianto di gestione rifiuti in parola è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del medesimo atto;

TENUTO CONTO della nota in atti provinciali prot. n. 60520 del 05.09.2019 con la quale la ditta ha fornito alcune precisazioni in merito ai valori di potenzialità impiantistica indicati nella relazione tecnica datata 09.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 50771 del 19.07.2019) in rapporto agli esiti della procedura di assoggettabilità alla VIA di cui al provvedimento sopra richiamato;

RILEVATO che l'area individuata per la localizzazione dell'impianto di gestione rifiuti risulta compatibile con i criteri localizzativi di cui alla dgr n. 1990 del 20.06.2014 (Programma Regionale di Gestione Rifiuti), come aggiornata con dgr. n.7860 del 12.02.2018, non risultando gravata da vincoli escludenti, come meglio dettagliato nell'Allegato tecnico A – Rifiuti al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il capannone e il piazzale di pertinenza sono esistenti e l'azienda ha riferito circa i relativi titoli edilizi;

RILEVATO, altresì, che per gli interventi di adeguamento funzionale in progetto verranno presentate separate richieste presso il Comune di Bosisio Parini;

PRESO ATTO della dichiarazione di non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi per le attività inserite nell'Allegato I al DPR 151/2001 a firma del p.i. Molteni Andrea, agli atti;

RILEVATO che le attività di recupero svolte che comportano la cessazione della qualifica di rifiuto, secondo quanto dichiarato dalla ditta, risultano rispondenti al disposto dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. 55/2019, in quanto i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (EoW/MPS) rispettano le specifiche di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011, n. 715/2013 e del D.M. 05.02.1998, Allegato 1, su allegato 1, per le tipologie di interesse;

RITENUTO di determinare in € 70.632,32 l'ammontare della fidejussione che la ditta DAB srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 1.599 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 28.241,55 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- recupero (R4, R12) di 34.500 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 42.390,77;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTA la comunicazione datata 02.07.2019 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 dalla quale risulta che a carico della ditta DAB srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;



PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici, D - Parere paesaggistico nonché in conformità alla Tavola n. 1 del 22.01.2019 rev. n. 01 del 12.07.2019 – *Planimetria generale Aree di stoccaggio e codici CER* e alla Tavola n. 2 del maggio 2019 – *Planimetria generale Fognature*;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione alla gestione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi;
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
- il parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 6 del 24.04.2019 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di approvare il progetto e di autorizzare la ditta DAB srl, con sede legale in Comune di Bosisio Parini (LC), via IV Novembre n. 36 alla realizzazione dell'impianto ubicato in Comune di Bosisio Parini (LC), via Caminanz n. 1 e alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici, D – Parere paesaggistico nonché in conformità alla Tavola n. 1 del 22.01.2019 rev. n. 01 del 12.07.2019 – *Planimetria generale Aree di stoccaggio e codici CER* e alla Tavola n. 2 del maggio 2019 – *Planimetria generale Fognature* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

1. di stabilire in € 70.632,32 l'ammontare della fidejussione che la DAB srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 1.599 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 28.241,55 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
 - recupero (R4, R12) di 34.500 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 42.390,77.La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 90 giorni** dalla data di notifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno (anni 10 +1) e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;
2. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporta l'avvio della procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 1.;



4. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
 - l'autorizzazione alla gestione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
 - il parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
6. di stabilire che i lavori di adeguamento funzionale dell'impianto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dalle normative statali e regionali in materia di edilizia;
7. di stabilire che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi può essere avviato dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Lecco, al Comune di Bosisio Parini, all'ARPA - Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza sede di Lecco e all'Ufficio d'Ambito allegando il certificato di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato a firma di tecnico abilitato. Entro i successivi 30 giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
10. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
11. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;
12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
13. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha la durata di dieci anni



dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della sua scadenza;

14. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
15. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla ditta DAB srl, al Comune di Bosisio Parini, all'ARPA di Lecco, all'ATS Brianza, all'Ufficio d'Ambito di Lecco, al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Parco Regionale della Valle del Lambro, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente;
16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
dott. ing. Angelo Valsecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri
SB



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **DAB srl**

Codice Fiscale: **02727390136**

Sede legale: **Bosisio Parini, via IV Novembre n. 36**

Ubicazione impianto: **Bosisio Parini, via Caminanz n.1**

Legale rappresentante: **Beccalli Danilo Giuseppe**

Direttore tecnico: **Beccalli Danilo Giuseppe**

1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'area è censita al Catasto Terreni del Comune di Bosisio Parini al foglio 6 mappale n. 2677 sub. 708, classificato secondo il vigente strumento urbanistico (PGT) in zona D1 – *Produttivo industriale*.

L'impianto occupa una superficie di 4.453,4 mq, di cui:

- superficie coperta (capannone) – 738 mq
- superficie scoperta impermeabilizzata (piazzale di pertinenza) – 2.998,4 mq
- superficie verde - 717 mq

ed è di proprietà della ditta DAB srl come attestato dalla certificazione rilasciata dal notaio dott. proc. Pier Luigi Donegana datata 20.11.2018.

- 1.2 L'area interessata dall'attività di gestione rifiuti non risulta sottoposta a vincoli ricadenti nei criteri escludenti di cui alla DGR n. 7860 del 12.02.2018, come si evince dal parere urbanistico e ambientale reso dal Comune di Bosisio Parini con nota prot. n. 5534 del 02.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 43814 del 03.07.2019).

Al comparto risultano, altresì, associati i seguenti vincoli penalizzanti:

- Tutela dell'ambiente naturale

- Aree prossime ai Siti Natura 2000, dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D).

L'impianto si trova a circa 1 km dalla ZSC IT2020006 "Lago di Pusiano".

La proposta progettuale è stata accompagnata dalla presentazione all'ente gestore (Parco regionale della Valle del Lambro) di una dichiarazione di non incidenza ed ha conseguito valutazione di incidenza favorevole, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità della ZSC "Lago di Pusiano", con nota del Parco della Valle del Lambro prot. n. 2618 del 30.04.2019.

- Tutela dei beni culturali e paesaggistici

- Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.

Tutto il territorio comunale è sottoposto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, apposto con DM 28.04.1971.

Per la realizzazione dell'impianto e delle opere di completamento, che comportano una trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore dell'impianto stesso, sono state acquisite le autorizzazioni paesaggistiche e i pareri ambientali previsti dal D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 12/2005.

- Vincoli urbanistici e infrastrutturali

- Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo e infrastrutture lineari energetiche aeree.

Una quota marginale dell'insediamento, in corrispondenza del confine settentrionale, in prossimità dell'accesso, rientra nella fascia di rispetto "tecnologica" di infrastrutture lineari energetiche aeree. E' stato acquisito dalla società Terna Rete Italia S.p.A., proprietaria dell'elettrodotto, parere favorevole, nel rispetto delle indicazioni riportate nella nota prodotta contestualmente alla documentazione integrativa in atti provinciali prot. n. 50769 del 19.07.2019.

- 1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva* di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da metalli ferrosi



e non ferrosi, cavi e apparecchiature fuori uso (RAEE e non RAEE) e, in via marginale, di carta e cartone, legno e plastica mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;

- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* comprendente attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi, quali selezione/cernita manuale e/o meccanica (polipo idraulico, pala gommata) con eventuale adeguamento volumetrico mediante mezzi meccanici (cesoia) dei metalli, pelatura dei cavi elettrici propedeutiche all'attività di recupero effettuata in sito o presso altri impianti;
- R4 - *Recupero dei metalli e dei composti metallici*, mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica (polipi idraulici, pala gommata) con eventuale adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (cesoia), pelatura dei cavi elettrici, smontaggio per la separazione di componenti, verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Le attrezzature fisse / mobili in dotazione all'impianto sono le seguenti:

- n. 1 cesoia per metalli Torneria Bergamini snc serie TB mod. 500;
- n. 1 pelacavi Grimo srl mod. Maxi 100;
- n. 1 caricatore oleodinamico Officine Minelli mod. CM 210;
- mezzi per la movimentazione dei rifiuti (carrelli elevatori, pala gommata).

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) è pari a 1.599 mc, corrispondenti a circa 1.493 tonnellate.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 34.500 t/anno, di cui:

- R4: 30.000 t/anno (100 t/giorno)
- R12: 4.500 t/anno (15 t/giorno).

1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area	Tipologia	Operazioni	Capacità di stoccaggio max		
			mq	mc	t
A	EoW / MPS	=	423	1.625	1.625
B	Metalli ferrosi	R13, R12, R4	278	1.160	1.160
C	Metalli non ferrosi	R13, R12, R4	72	280	280
D	Rifiuti prodotti dall'attività di pretrattamento / recupero	Deposito temporaneo (art. 183, c. 1, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006)	86	270	270
E	Rifiuti non metallici (carta, plastica, legno, gomma etc.)	R13, R12	60	120	20
F	RAEE e non RAEE	R13	18	30	24
G	Emergenza / sosta provvisoria mezzo con presenza di radioattività	=	33,5	=	=
H	Intervento di bonifica del carico radioattivo	=	22,5	20	20
I	Stoccaggio provvisorio materiali radioattivi da bonificare	=			
L	Cavi	R13	16	9	9
M	Pretrattamento e recupero	R12, R4	45	=	=
N	Conferimento e cernita	R12, R4	300	=	=

L'attività di gestione rifiuti si svolge all'interno del capannone e sul piazzale di pertinenza, impermeabilizzato in conglomerato cementizio lisciato e provvisto di rete di raccolta e



trattamento delle acque meteoriche, come riportato nella Tavola n. 1 del 22.01.2019 rev. n. 01 del 12.07.2019 – *Planimetria generale Aree di stoccaggio e codici CER* e nella Tavola, n. 2 del maggio 2019 – *Planimetria generale Fognature*, allegate al presente provvedimento.

- 1.7 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono riportati di seguito.

Codice EER	Descrizione	Area	Stato fisico	Operazioni	Possibili operazioni di trattamento
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	E	S	R13 – R12	Cernita
030101	scarti di corteccia e sughero	E	S	R13 – R12	Cernita
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	E	S	R13 – R12	Cernita
070213	rifiuti plastici	E	S	R13 – R12	Cernita
100210	scaglie di laminazione	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita
100299	rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a cascami di lavorazione, residui di lavorazione metalli del ferro e dell'acciaio (tagli, rifili, matasse, prove di produzione, fine bobina, materozze)</i>	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
100809	altre scorie	C	S	R13 -R12	Cernita
100899	rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi provenienti da attività di metallurgia termica (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina)</i>	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
110501	zinco solido	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita
110599	rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina), leghe e composti intermetallici di ferro acciaio e zinco derivanti dalla zincatura a caldo</i>	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi (*) (**)	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi (*) (**)	B	S/P	R4 – R13 – R12	Cernita
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (*) (**)	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi (*) (**)	C	S/P	R4 – R13 – R12	Cernita



Codice EER	Descrizione	Area	Stato fisico	Operazioni	Possibili operazioni di trattamento
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	E	S	R13 – R12	Cernita
120199	rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente ai cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, lamierino e sfridi di lavorazione dei metalli</i>	B/C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
150101	imballaggi di carta e cartone	E	S	R13 – R12	Cernita
150102	imballaggi di plastica	E	S	R13 – R12	Cernita
150103	imballaggi in legno	E	S	R13 – R12	Cernita
150104	imballaggi metallici (*)	B/C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
150105	imballaggi compositi	E	S	R13 – R12	Cernita
150106	imballaggi in materiali misti	E	S	R13 – R12	Cernita
160117	metalli ferrosi	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
160118	metalli non ferrosi	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
160119	plastica	E	S	R13 – R12	Cernita
160122	componenti non specificati altrimenti (<i>parti di veicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre privi di amianto risultanti da operazioni di messa in sicurezza, spezzoni di cavo ricoperto, motori</i>)	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13, <i>limitatamente a utensili industriali fissi o mobili (NON RAEE)</i>	F	S	R4 – R13 – R12	Cernita disassemblaggio
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	F	S	R13	//
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15, <i>limitatamente a carcasse metalliche ferrose e non, dal disassemblaggio di apparecchiature elettroniche bonificate e private di ogni loro contenuto pericoloso, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio o di cavo ricoperto, provenienti da demolizione o manutenzione di apparecchiature elettroniche</i>	F	S	R4 – R13 – R12	Cernita disassemblaggio



Codice EER	Descrizione	Area	Stato fisico	Operazioni	Possibili operazioni di trattamento
170201	legno	E	S	R13 – R12	Cernita
170203	plastica	E	S	R13 – R12	Cernita
170401	rame, bronzo, ottone	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170402	alluminio	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170403	piombo	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170404	zinco	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170405	ferro e acciaio	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170406	stagno	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita
170407	metalli misti	B/C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	L	S	R4 – R13 – R12	Cernita lavorazione mecc. (pelacavi)
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	B	S	R4 - R13 – R12	Cernita
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita
191001	rifiuti di ferro e acciaio	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita
191202	metalli ferrosi	B	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
191203	metalli non ferrosi	C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
191204	plastica e gomma	E		R13 – R12	Cernita
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	E	S	R13 – R12	Cernita
200101	carta e cartone	E	S	R13 – R12	Cernita
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	F	S	R13	//
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (NON RAEE)	F	S	R4 – R13 – R12	Cernita disassemblaggio
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	E	S	R13 – R12	Cernita
200139	plastica	E	S	R13 – R12	Cernita
200140	metalli	B/C	S	R4 – R13 – R12	Cernita cesoiatura
200307	rifiuti ingombranti	E	S	R13 – R12	Cernita



⁽¹⁾ Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

⁽²⁾ I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103 e 120104 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.

- 1.8 I codici EER dei rifiuti non pericolosi ottenuti dalle attività di recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue.

Codice EER	Descrizione	Area
150106	Imballaggi in materiali misti	D
191201	Carta e cartone	D
191202	Metalli ferrosi	D
191203	Metalli non ferrosi	D
191204	Plastica	D
191205	Vetro	D
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	D
191208	Prodotti tessili	D
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D

Tali rifiuti vengono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. art. 183, c. 1, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006.



2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati (MPS/EoW) di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 1 del 22.01.2019 rev. n. 01 del 12.07.2019 – *Planimetria generale Aree di stoccaggio e codici CER*).
- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.14. Le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.15. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.16. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,



- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.17. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.18. Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.19. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.20. Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.21. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.22. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.23. Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto.
- 2.24. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.25. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.26. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.27. Devono essere evidenziate con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.28. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.29. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.30. I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.31. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.



- 2.32. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.33. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.34. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.35. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.36. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati (MPS/EoW) devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.37. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.38. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.39. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06. Diversamente, sui rifiuti in uscita devono essere autorizzate le operazioni R13 o D15.
- 2.40. I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.41. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.42. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.43. La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - b. iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis della medesima legge, ed attuazione dei relativi adempimenti; fino alla piena operatività del nuovo sistema trovano applicazione gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D Lgs. 205/2010;
 - c. compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.44. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.



- 2.45. La ditta deve effettuare con cadenza almeno semestrale la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
- 2.46. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 2.47. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.48. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.49. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
- 2.50. Deve essere presente l'impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h 24.
- 2.51. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc).
- 2.52. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.53. Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

3. Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1. In relazione ai codici EER 100299, 100899, 110599, 120199, 160122, 160216, che non caratterizzano in modo univo la natura del rifiuto stesso in quanto generici, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico o registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, formulario) riporti una specifica aggiuntiva.
- 3.2. Il conferimento all'impianto di rifiuti con codice EER 1910... – Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo e con codice EER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.3. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.4. I rifiuti individuati dal codice EER 100210 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a scaglie non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. UE. N. 333/2011.
- 3.5. I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- 3.6. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.7. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli



stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13). Qualora si intendano effettuare anche le operazioni R12, R4 occorre prevedere idonee aree presidiate da impianti di captazione.

- 3.8. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione/cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Qualora derivanti da operazioni di selezione/cernita meccaniche, è opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.
- 3.9. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.10. Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate (R4) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.
Si richiamano di seguito i principali riferimenti / specifiche tecniche che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i rifiuti metallici:
 - Regolamento U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio;
 - Regolamento U.E. n. 715/2013, per i rottami di rame e sue leghe;
 - D.M. 05.02.1998 e s.m.i., Allegato 1, sub allegato 1, tipologia 3.2, per i metalli non ferrosi non contemplati dal Regolamento U.E. n. 715/2013.
- 3.11. Riguardo ai codici EER riferibili a rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio e da rottami di rame e sue leghe (compresi i cavi) per i quali la ditta ha richiesto l'operazione di recupero R4 in assenza delle certificazioni *end of waste*, si rammenta che, nelle more dell'ottenimento delle predette certificazioni, che dovranno essere trasmesse non appena disponibili, il materiale risultante dalle operazioni di recupero conserva la propria qualifica di rifiuto e pertanto deve essere trattato nel rispetto della vigente normativa. Il mancato conseguimento delle certificazioni di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 entro sei mesi dalla data del provvedimento autorizzatorio comporterà la decadenza automatica dell'operazione R4 laddove la stessa è stata autorizzata per tali rifiuti.
- 3.12. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, rame e leghe di rame di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree di stoccaggio MPS/ EoW separati fisicamente dalle eventuali materie prime/EoW ritirati da terzi e identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.13. I rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 3.14. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
- 3.15. Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
- 3.16. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico (o il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.17. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014 possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature.
- 3.18. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta/conferimento/messa in riserva dei RAEE.
- 3.19. Al fine di garantire la protezione delle AEE dismesse, durante le operazioni di carico e scarico devono essere adottate procedure di movimentazione finalizzate a non



- compromettere le fasi successive di recupero e trattamento presso soggetti terzi autorizzati.
- 3.20. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano determinare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive fasi di recupero.
- 3.21. Le apparecchiature fuori uso devono essere stoccate nell'apposita Area F mantenendo la separazione dei RAEE dai non RAEE. Inoltre, i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee con l'ausilio di appositi contenitori e/o adeguati accorgimenti tecnici a seconda della tipologia.
- 3.22. Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le due principali categorie di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi). Altresì dovrà essere garantita la separazione delle differenti tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo: 110501 - *Zinco solido*, 170401 - *Rame, bronzo, ottone*, 170402 - *Alluminio*) depositate all'interno delle aree individuate.
- 3.23. Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Si prende atto del documento redatto dall'Esperto Qualificato di II grado incaricato dalla ditta, Augusto Sbarufati, e denominato *Procedura operativa. Sorveglianza radiometrica su rottami e altri materiali metallici destinati alla sede operativa di via Caminanz, 1 - Bosio Parini (LC)* del 24.01.2019 rev. 01 del 16.07.2019 e relativi allegati (in atti provinciali prot. n. 50769 del 19.07.2019). Si richiamano le osservazioni formulate dall'ARPA dipartimentale nel proprio parere agli atti provinciali prot. n. 44429 del 04.07.2019, allegato al verbale della conferenza dei servizi del 04.07.2019. Dovrà inoltre essere osservato anche quanto previsto dal *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'Arpa di Lecco e dall'ATS Brianza, quali Enti competenti.
- 3.24. L'area G, individuata per la sosta provvisoria degli automezzi con carichi che presentano anomalie radiometriche, deve essere strutturata in modo da garantire la non dispersione del materiale confinato e, in particolare, il dilavamento del carico da parte delle precipitazioni.
- 3.25. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897:2016.
- 3.26. La documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.27. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.28. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli e il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.29. La società deve ottemperare alle condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture n. 180 del 05.08.2019 di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, di seguito richiamate:
- deve essere installato sulla cesoia meccanica apposito dispositivo di controllo idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario al raggiungimento di 12 ore di funzionamento giornaliero;
 - deve essere sempre garantito l'utilizzo di mezzi dotati di sistemi di abbattimento del particolato eventualmente da installare sugli scarichi dei gas combusti e dovrà essere assicurata la corretta manutenzione dei mezzi utilizzati. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere sempre annotati su apposito registro, a disposizione degli Enti di controllo;
 - dovrà essere ridotta, per quanto possibile, la velocità di ingresso/uscita dei mezzi dall'insediamento;
 - la sosta dei mezzi dovrà essere effettuata, per quanto possibile, a motore spento.



4. Piani

4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Bosisio Parini un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Si rammenta che il piano di emergenza deve essere integrato secondo i contenuti di cui all'art. 26-bis della recente Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019.

Nel caso si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.



ALLEGATO TECNICO B – RUMORE

1 Descrizione dell'attività

- 1.1 L'attività effettuata dalla ditta DAB srl consiste, in estrema sintesi, nella messa in riserva e nel recupero principalmente di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi), cavi elettrici e apparecchiature fuori uso.
L'attività comporta operazioni in aree interne (capannone) ed esterne (pizzale di pertinenza) di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione, selezione/cernita manuale e/o meccanica di rottami metallici tramite caricatore oleodinamico e carrelli elevatori, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (cesoia), spelatura dei cavi elettrici e smontaggio di impianti industriali e loro parti.
- 1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta in periodo diurno, secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- 1.3 Il Comune di Bosisio Parini ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'area dell'insediamento in classe VI – *Aree esclusivamente industriali*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997.
L'insediamento si colloca in un comparto industriale e ricade nella fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto (DPR n. 142 del 30/03/2004) per la presenza della Strada provinciale ex S.P. 47.
Anche i recettori sensibili a confine (uffici e attività produttive) ricadono in classe VI - *Aree esclusivamente industriali*.
I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	70 dB(A)

In aggiunta, vige il limite di 70 dB(A) diurno stabilito per la fascia A (100 m) di pertinenza acustica della ex S.P. 47.

- 1.4 La ditta ha effettuato la valutazione di impatto acustico (VPIA) ai sensi della d.g.r. 8313 dell'8.03.2002 in data 14.12.2018 (in atti provinciali prot. n. 17563 del 27.03.2019), successivamente aggiornata /sostituita con relazione datata 28.05.2019 (in atti provinciali prot. n. 40690 del 19.06.2019) a seguito delle richieste formulate dall'ARPA dipartimentale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.
Nella documentazione depositata il tecnico competente in acustica ritiene l'attività e gli impianti tecnologici ad essa collegati compatibili con la situazione acustica della zona in quanto i valori ottenuti rispettano i limiti di legge.
La documentazione di impatto acustico di cui sopra è stata oggetto dei seguenti pareri resi dall'ARPA dipartimentale:
- parere dell'8.03.2019 (in atti provinciali prot. n. 13787 del 10.03.2019);
 - parere del 3.07.2019 (in atti provinciali prot. n. 44429 del 04.07.2019).
- Nell'ultimo parere pervenuto, l'Agenzia formula le prescrizioni recepite nel paragrafo successivo.

2 Prescrizioni

- 2.1 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Bosisio Parini, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2.2 Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'attività (da intendersi quale scadenza per l'inoltro agli Enti competenti della relativa relazione tecnica degli esiti dei rilievi), deve essere effettuata una campagna di misure fonometriche atta a verificare il rispetto dei limiti di legge vigenti presso i punti e i recettori individuati nella documentazione di previsione di



impatto acustico, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. f), della dgr 8313/2002 come modificata dalla dgr 7477/2017. Le misurazioni devono essere effettuate considerando per la determinazione del rumore ambientale le condizioni di massimo esercizio e di contemporaneità di funzionamento dei macchinari e degli impianti in relazione alle operazioni effettuate nell'impianto. Gli esiti della campagna di misura devono essere trasmessi agli Enti competenti e, qualora a seguito delle verifiche si rilevi il non rispetto dei limiti stabiliti, la documentazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure previste per consentire il rispetto dei limiti e del termine temporale entro il quale verranno eseguiti tali interventi, come previsto dall'art. 4, comma 4, della dgr 8313/2002 come modificata dalla dgr 7477/2017.

- 2.3 Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

[The main body of the document is crossed out by a large diagonal line.]

ALLEGATO TECNICO C – SCARICHI IDRICI

Provincia di Lecco



Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Corso Matteotti, 3 – 3° piano

23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295499

Fax 0341.295333

E-mail : segreteria.ato@provincia.lecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it



Prot. n.
Titolo 9, Classe 8, Fascicolo 97/2019
Documento informatico firmato digitalmente
TRASMESSO VIA PEC

Lecco,

Provincia di Lecco - U.O. IV
Settore Ambiente

p.c. Lario Reti Holding S.p.a.

Oggetto: DAB SRL
Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)
Sede stabilimento in progetto: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)
Trasmissione parere autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

A conclusione dell'istruttoria di competenza della domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'ambito del procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006, **si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto precisato nel documento allegato aggiornato** in seguito all'aggiornamento della planimetria della rete di fognatura pervenuta dalla ditta (nota prot. n. 40823 del 19/06/2019).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Arena

Responsabile Procedimento: Elena Arena

Responsabile Istruttoria: Elena Mozzanica

V:\file firmati\elena\DAB PARERE UFF AMBITO-AGGIORNATO\2019.06.24_DAB-Bosisio_trasmissione parere.doc

Corso Matteotti n.2 Lecco - Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it C.F. 92065260132

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 66132/2019 del 01-10-2019
Dipartimento Ambiente
Dipartimento Ambiente
Protocollo Partenza N. 42582/2019 del 27-06-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

[Il corpo del documento è stato cancellato con una diagonale nera.]

DAB SRL

Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)

Sede stabilimento: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)

Allegato al parere

Nello nuovo stabilimento della ditta DAB S.r.l. ubicato nel Comune di Bosisio Parini (LC) in via Caminanz n.1, (con sede legale in Via IV Novembre n.36 in Bosisio Parini) verrà esercitata una nuova attività di smaltimento/recupero rifiuti (in particolare la ditta ha richiesto di effettuare le operazioni R13, R12, R4).

Viene descritta nel seguito la gestione delle acque della futura attività di smaltimento/recupero rifiuti, per la quale la ditta ha presentato nuova domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto sono utilizzate per usi domestici.

All'interno dell'insediamento produttivo non sono presenti scarichi di acque reflue industriali.

L'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...", sono quindi verificate le condizioni di cui al Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provengono infatti da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolge l'attività di smaltimento/recupero rifiuti; in particolare la superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque meteoriche contaminate è pari a 2.998,4 mq.

Nelle acque reflue possono essere presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 – Allegato 5 – parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse".

Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia in progetto è conforme dal punto di vista tecnico al R.R. n.4/2006 (i volumi della vasca di prima pioggia sono corretti e il timer è impostato secondo lo schema logico di funzionamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia).

Le acque meteoriche contaminate di prima pioggia sono sottoposte a trattamento (disoleatore) prima dello scarico in rete fognaria, secondo lo schema dell'impianto (denominato "Raccolta e trattamento acque di 1^ e 2^ pioggia e separazione oli minerali" del marzo 2019) allegato al presente atto.

Le acque di prima pioggia possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto immediatamente a valle del trattamento (denominato "pozzetto d'ispezione uscita acque di prima pioggia") individuato nella planimetria [Tavola 2 del 22/01/2019 – scala 1:200] allegata al presente atto.

Le acque meteoriche contaminate di prima pioggia sono immesse, separatamente dalle acque reflue domestiche, nella fognatura nera di Via Brianza.

Presso l'insediamento produttivo sono comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito nel Comune di Valmadrera.

La portata dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia è compatibile con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Le caratteristiche qualitative dello scarico di acque meteoriche di prima pioggia sono compatibili con le caratteristiche del processo depurativo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso.

Il posizionamento, le caratteristiche del pozzetto di campionamento delle acque reflue meteoriche di prima pioggia risultano adeguati alle finalità dello stesso.

Le acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei tetti (pluviali), ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati, e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale; in rete di fognatura bianca solo ed esclusivamente in caso di impossibilità tecnica.

DAB SRL

Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)

Sede stabilimento: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)

Allegato al parere

In particolare presso l'insediamento le acque meteoriche non contaminate (acque provenienti dalle coperture e acque di seconda pioggia) vengono immesse nella tombinatura comunale di via Brianza.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

1. Limiti allo scarico:

Le **acque reflue meteoriche contaminate di prima pioggia**, sottoposte ai trattamenti depurativi, devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro eventuali adeguamenti degli impianti di pretrattamento, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

2. Limite di portata:

Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate di prima pioggia** in pubblica fognatura è autorizzato con il seguente valore di portata massima oraria:

$Q_{\max}$ scarico = 15 mc/h (svuotamento bacino accumulo in un'ora circa)

Scostamenti in eccesso per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici rispetto a tali valori rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Scostamenti in eccesso superiori al 20%, sia per le acque reflue industriali che per le acque meteoriche contaminate di prima pioggia, comportano una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate per la quale deve essere richiesta ed ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione comunale, al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti la portata ammissibile in fognatura.

3. Il titolare dello scarico deve assicurare **annualmente autocontrolli sulle acque reflue meteoriche contaminate di prima pioggia**, in corrispondenza del pozzetto di campionamento, per almeno i seguenti parametri:

pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., N tot, P tot, Al, Fe, Pb, Zn, Idrocarburi tot, Cr tot., Cd, Ni, Cu, B, Tensioattivi tot

Le determinazioni analitiche - ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate - devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici (la cessazione di un evento avviene solo se, dopo la fine dell'ultima precipitazione e l'inizio di una nuova, sono trascorse almeno 96 ore).

4. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.

DAB SRL

Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)

Sede stabilimento: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)

Allegato al parere

5. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto di trattamento, a cui si applica il Divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".
7. I pozzetti di controllo/prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
8. Il sistema di misura del volume, posto sullo scarico finale (si veda in seguito), dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.
9. L'impianto di trattamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapporto di esecuzione lavori, registro di manutenzione ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
10. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere **annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi"** predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato.

Prescrizioni relative all'adeguamento delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

11. **Prima dell'avvio dell'attività** l'azienda dovrà regolarizzare il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura presentando la relativa domanda (nuovo allaccio acque domestiche e regolarizzazione della gestione delle acque di dilavamento) secondo le procedure del Gestore Idrico Lario Reti.
Qualora l'azienda sia già in possesso di tale permesso dovrà trasmettere la documentazione in possesso a Lario Reti Holding **entro 30 giorni** dal rilascio della presente AUA.
12. **Prima dell'avvio dell'attività** l'azienda dovrà procedere ad installare un sistema di misura e registrazione in continuo della portata posto sullo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura.
13. **Prima dell'avvio dell'attività** l'azienda dovrà sigillare la tubazione della rete fognaria che parte dal pozzetto (denominato "punto allacciamento acque nere domestiche. Pozzetto con chiusino in ghisa carrabile a tenuta ermetica") che recapita, senza subire trattamenti, nel "pozzetto d'ispezione generale acque nere prima dell'immissione nella condotta comunale".

DAB SRL

Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)

Sede stabilimento: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)

Allegato al parere

14. **Prima dell'avvio dell'attività** l'azienda dovrà, se necessario, adeguare il pozzetto di campionamento a valle del disoleatore (denominato "pozzetto d'ispezione uscita acque di prima pioggia") in modo tale che l'acqua in uscita da esso sia ad un'altezza minima di 40 cm dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo.
15. **Prima dell'avvio dell'attività**, per gli adempimenti di cui ai precedenti punti dal n. 11 al n. 14, la ditta dovrà fornire idonea documentazione (tra cui planimetria aggiornata e documentazione fotografica) che comprovi l'adempimento degli adeguamenti ivi indicati e il titolare dello scarico dovrà comunicare entro tale termine l'avvenuto compimento di tali prescrizioni. Tale documentazione dovrà essere consegnata dall'azienda alla Provincia, al SUAP del Comune di Bosisio Parini, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding.
16. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata, successivamente aggiornata, limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando nuova planimetria aggiornata. E' fatto obbligo inoltre di presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'AUA per ogni diversa destinazione o ampliamento dell'insediamento e notificare ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico.
17. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
18. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

19. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di trattamento anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata all' Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.
20. In caso di grave guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale¹, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.
Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da

¹ Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da *non* compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

DAB SRL

Sede legale: Via IV Novembre n.36, Bosisio Parini (LC)

Sede stabilimento: Via Caminanz n.1, Bosisio Parini (LC)

Allegato al parere

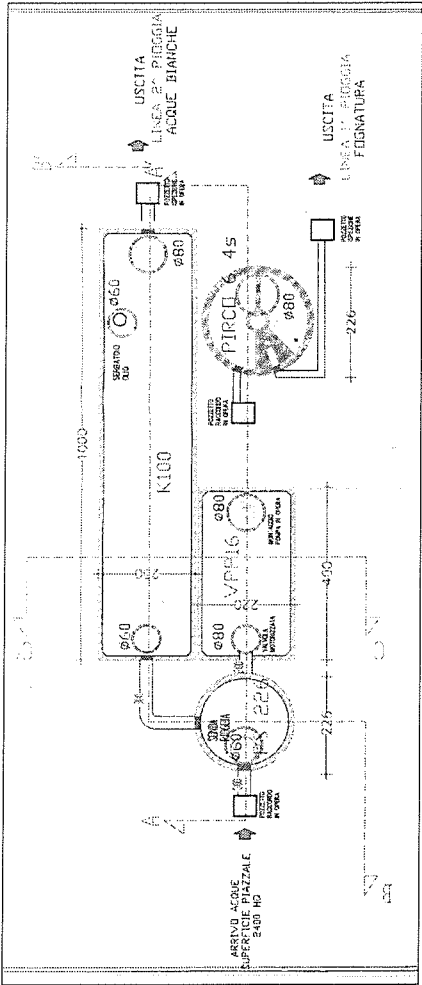
tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

21. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

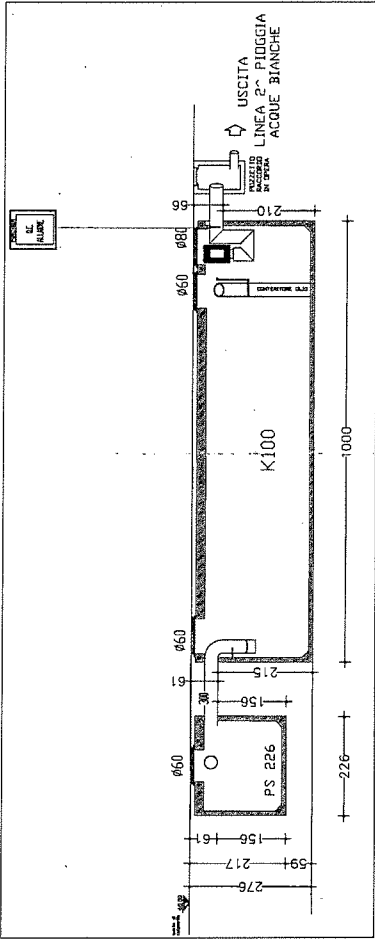
Prescrizioni generali

22. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
23. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
24. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
25. Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'ATO di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

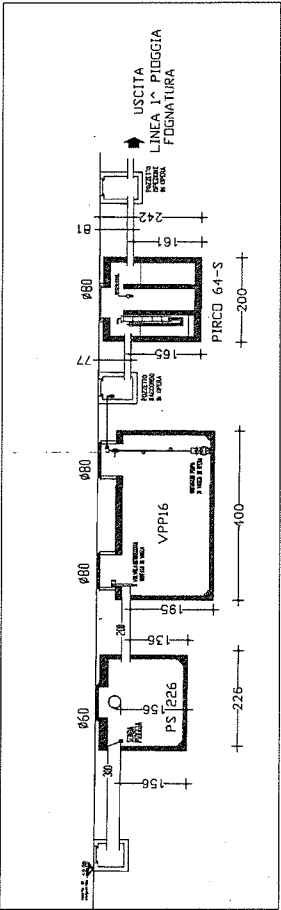
[Il contenuto di questa pagina è stato cancellato o non è leggibile.]



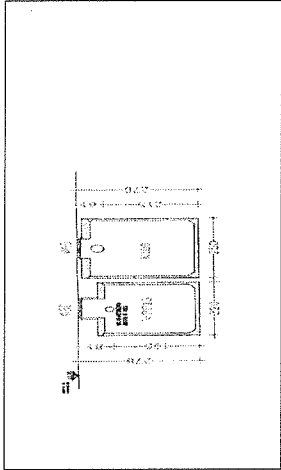
PIANTA



SEZIONE A-A'



SEZIONE B-B'



SEZIONE C-C'

La struttura
DAS srl
L'equipaggiamento
arch. Fabio Geras
Proprietà: zona DUS srl
Via N. Novatore 24, Bussato Pavia (LC)

[A large, faint, diagonal line or signature spans the width of the page.]

ALLEGATO TECNICO D – PARERE PAESAGGISTICO



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti
Servizio Pianificazione Territoriale
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423 - 377
Fax 0341.295.333

e-mail: monica.santambrogio@provincia.lecco.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Prot. n.
Tit. 7 - Cl. 4 - Fasc. 2019|43

Lecco,

Parere Paesaggistico n. 10/2019

Richiedente consegna a mano

Altri soggetti - PEC

Per le trasmissioni in interoperabilità il n. di protocollo e la data del documento sono contenuti nel file «segnatura.xml»

D.O. IV – Viabilità e Infrastrutture
Servizio Ambiente - Ufficio rifiuti
alla c.a. Resp. ing. Tagliaferri e dott.ssa Berizzi
SEDE

e p.c. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese
via De Amicis 11 - 20123 Milano (MI) [29675]
PEC

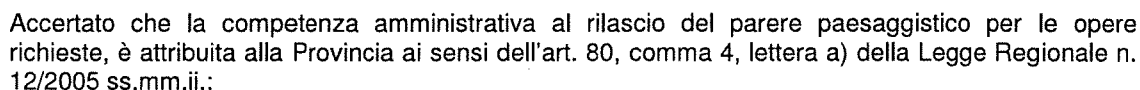
Oggetto: Convocazione di conferenza di servizi - Istanza di parere paesaggistico
Ente convocante: Provincia di Lecco – Servizio Ambiente - Ufficio Rifiuti
Riferimento: Prot. n. 29270 del 22/05/2019
Richiedente: Società DAB s.r.l. – L.R. Sig. Beccalli Danilo Giuseppe – con sede a Bosisio Parini – Via IV Novembre 36
Opera: Attività di smaltimento/recupero dei rifiuti - Adeguamento funzionale del sito produttivo mediante compartimentazione dello spazio esterno attraverso installazione di blocchi in cls autoportanti e cassoni scarrabili coperti
Luogo: Comune di Bosisio Parini - Via Caminanz 1 - mapp 2677 sub. 708
Parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii.

Visto l'avviso di convocazione di conferenza di servizi decisoria trasmessa via PEC dal Servizio Ambiente – Ufficio rifiuti - della Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1990 ed assunta al prot. prov. n. 38999 del 14/06/2019;

Vista la documentazione progettuale e dato atto della responsabilità assunta dal Richiedente e dal Professionista incaricato in ordine alla veridicità di quanto riportato e rappresentato negli elaborati progettuali;

Dato atto che l'intervento è localizzato nel Comune di Bosisio Parini - Via Caminanz 1 - mapp 2677 sub. 708;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale in base al D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. art. 136 apposto con D.M. del 28/04/1971– “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Bosisio Parini”;



Esaminati gli elaborati progettuali sulla scorta dei quali è stata redatta la “*Relazione tecnico istruttoria*” nella quale gli interventi proposti vengono descritti ed inquadrati in considerazione degli aspetti paesaggistici;

Rilevato che le aree interessate dal progetto appartengono all'unità di paesaggio "*Fascia collinare - D1 - La Brianza oggionese e i laghi morenici di Annone e Pusiano - Paesaggio collinare - Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche*" così come individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Acquisito il parere della Commissione provinciale per il Paesaggio espresso nella seduta del 04/06/2019 con Verbale n. 25/2019 (*allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale*);

Considerato che il parere della Commissione per il Paesaggio concerne la compatibilità paesistica delle opere, limitatamente ai fini e per gli effetti della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;

Accertato che le opere proposte, con le prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale per il paesaggio, non contrastano con le motivazioni del vincolo paesaggistico insistente sull'area e sono conformi ai criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22/12/2011 in riferimento alle schede degli elementi costitutivi del paesaggio: 2.5.6 aperture e serramenti, 2.5.13 recinzioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146, comma 6 del "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii., l'intervento con le prescrizioni impartite dalla commissione paesaggio è compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati negli indirizzi e nelle norme del Piano Paesaggistico Regionale e degli strumenti di pianificazione paesaggistica;

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 13 agosto 2014);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecco n. 6 del 24/04/2019 che nomina la sottoscritta Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti;

Conformemente alle motivazioni formulate nell'allegato Parere della Commissione provinciale per il paesaggio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., subordinando la realizzazione delle opere in progetto alle prescrizioni formulate nel precitato Parere.

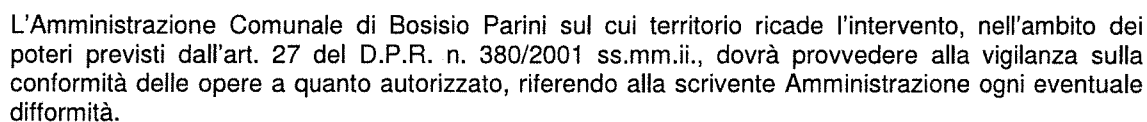
Il parere concerne unicamente il controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

Si precisa che:

- ogni modifica al progetto qui approvato dovrà essere nuovamente autorizzata, salvo ricorrano le fattispecie indicate dall'Allegato A al D.P.R. n. 31/2017;
- l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

Vengono fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento, ai sensi del vigente art. 146, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.



Distinti saluti.

La Dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: dott. Davide Spiller

PROVINCIA DI LECCO
Piazzale Portico N. 66132/2019 del 01-10-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

[The main body of the document is crossed out by a large diagonal line.]



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti
Servizio Pianificazione Territoriale
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423 - 377
Fax 0341.295.333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PARERE COMMISSIONE n. 25/2019

Lecco, 04/06/2019

Tit. 7 - Cl. 4 - Fasc. 2019|043

Procedimento di rilascio di Parere Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.

PARERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

Oggetto: Convocazione di conferenza di servizi - Istanza di parere paesaggistico
Ente convocante: Provincia di Lecco – Servizio ambiente - Ufficio Rifiuti
Rif: Prot. n. 29270 del 22/05/2019
Richiedente: Società DAB s.r.l. – L.R. Sig. Beccalli Danilo Giuseppe – con sede a Bosisio Parini – Via IV Novembre 36
Opera: Attività di smaltimento/recupero dei rifiuti -Adeguamento funzionale del sito produttivo mediante compartimentazione dello spazio esterno attraverso installazione di blocchi in cls autoportanti e cassoni scarrabili coperti
Luogo: Comune di Bosisio Parini - Via Caminanz 1 - mapp 2677 sub. 708
Dati progettista: Arch. Gerosa Fabio – sede studio Via Giulini, n. 1 - 23842 Bosisio Parini (LC) - cell. 339/38.09.433 - fabio.gerosa@archiworldpec.it - gerosa.fabio@fastwebnet.it

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. in base all'art. 136 apposto con D.M. del 28/04/1971– "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Bosisio Parini*";

Appurato che la Provincia risulta competente ai sensi dell'art. 80, comma 4, lettera a) della L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii., trattandosi di interventi relativi all'attività di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 della Legge in argomento;

Vista la documentazione progettuale a corredo dell'istanza;

Viste le schede degli elementi costitutivi del paesaggio (Appendice B della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011): 2.5.6 aperture e serramenti, 2.5.13 recinzioni;

Effettuate la lettura e l'interpretazione del contesto paesistico;

Individuati gli elementi di vulnerabilità e di rischio;

Valutate le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto;

Vista la relazione tecnico-istruttoria nella quale gli interventi proposti vengono descritti ed inquadrati in considerazione degli aspetti paesaggistici;



PARERE

La Commissione provinciale per il paesaggio, esaminati gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza, valuta compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico di riferimento ed esprime parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

- preso atto che i proposti manufatti divisorii composti dai blocchi in cls autoportanti raggiungeranno tutti un'altezza di 4,00 m, si prescrive che l'altezza dei cumuli nelle diverse aree a terra non dovrà superare tale limite;
- per quanto riguarda le alternative proposte per la cromia dei predetti manufatti, si ritiene che una migliore mitigazione possa essere raggiunta mantenendo il color cemento.

Si precisa inoltre che il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto concerne la compatibilità paesistica delle opere, limitatamente ai fini e per gli effetti della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.



L'esito delle valutazioni è risultato: **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

Firmato la Commissione per il Paesaggio:

Dott. Davide Spiller

Ing. Monica Santambrogio

Dott. Francesco Mazzeo

Arch. Laura Ferrari

Arch. Livio Dell'Oro

Ing. Francesco Tagliaferri

DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE

(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a ZANOTTI STEFANO

(cognome)

(nome)

Nato/a a CANTU' (CO) il 11/09/1982

(luogo)

(prov.)

residente a CANTU' (CO) in via VERGANI n. 9

(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

tel. 02-40741185 Fax _____ cell. _____

(numero telefonico)

(numero di fax)

(numero cellulare)

PEC info@pec.ecostudioservice.it

(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

DICHIARA

Che la marca da bollo dell'importo di € 16,00



acquistata presso (dati identificati rivenditore): W15LW001

(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A): 01181048601296

(vedi punto 4 del prospetto allegato)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione):

☐ sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

(specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..)

☒ sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n. 45260, del 05/07/2019

(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Seregno, 17/07/2019

(Luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

	REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO	CA80985BQ
	CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD	
	COGNOME / SURNAME	
	CANTI	
	COGNOME / SURNAME	
	ZANOTTI	
	NOME / NAME	
	STEFANO	
	LUOGO E DATA DI NASCITA	
	PLACI AND DATE OF BIRTH	
	CARTU (CO) 11.09.1982	
	SESSO	
	M	
	STAGLIA	
	RESIDIT	
	IMMISSIONE / ISSUING	
	03.07.2018	
	PRIMA DEL TITOLARE	
	NOI C'ÈS SICALTARE	

CODICE FISCALE
ANNO DI NASCITA
ZNTSFN02P119639D

STAMPATO IN ITALIA
700 P.T.S.A. 1982

INDICAZIONE DEL SOGGETTO
VIA VITTORIO VERGANI, 9 CANTÙ (CO)



C<ITACA80985BQ1<<<<<<<<<<<<<<<<
8209119M2809115ITA<<<<<<<<<<<<<8
ZANOTTI<<STEFANO<<<<<<<<<<<<<<<

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





ZANOTTI

STEFANO 11/09/1982

ZNTSFN82P11B639D SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000305088037900 28/03/2023

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Attivo N. 50771/2018 del 13.07.2018
Doc. Principale - Copia Del Doc. Principale